CAF AIC
CENTRO ASSISTENZA FISCALE DIPENDENTI E PENSIONATI

Roma, 06/07/2020

PROT. N. 66/DV/rs

Ai Presidenti AIC Convenzionate

Alle Società di Servizi Convenzionate

Ai Professionisti Convenzionati

e p.c. Agli Incaricati CAF

Circolare n. 66/2020

LORO SEDI

Oggetto: Detrazioni fiscali per non residenti

Carissimi,

La risposta ad interpello n. 207 di ieri, 9 luglio 2020, ha confermato che ai **non residenti** non spettano le detrazioni per carichi di famiglia previste dall'art. 12 del TUIR.
Il caso esaminato è quello di un cittadino italiano residente ai fini fiscali in un altro Stato che, obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi in virtù della presenza in Italia di immobili locati, ha richiesto all'Agenzia delle Entrate quale fosse il corretto regime di tali detrazioni per i non residenti.
L'Agenzia delle Entrate ha confermato che, stante il chiaro disposto dell'art. 24 comma 3 del TUIR, tutte le detrazioni per **carichi familiari** sono precluse ai non residenti. Pur se ciò non è esplicitato dalla risposta a interpello, il divieto si deve al fatto che, mentre i residenti hanno un capacità contributiva piena, essendo tassati sui redditi ovunque prodotti, i non residenti hanno una capacità contributiva limitata, essendo tassati sui soli redditi che si considerano prodotti in Italia, per cui le deduzioni e detrazioni d'imposta sono limitate per legge, e tra quelle fruibili non sono contemplate quelle per carichi familiari.
In passato, peraltro, i non residenti erano stati ammessi alle detrazioni per carichi di famiglia da norme transitorie (art. 1 comma 1324 della L. 296/2006, oggetto di ripetute **proroghe** sino al 2014), le quali non sono, però, più state riproposte.
Come evidenzia l'Agenzia delle Entrate, le detrazioni d'imposta spettanti ai non residenti (così come gli oneri deducibili) sono solo quelle previste dall'art. 24 del TUIR (anche se, va detto, alcune estensioni sono previste dalle istruzioni al fascicolo 2 del modello REDDITI PF).
Le **detrazioni fruibili** in capo ai non residenti sono, quindi, quelle previste dall'art. 13 del TUIR (per redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e pensioni), quelle previste dall'art. 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-*bis*) e i) del TUIR (interessi su

mutui, ecc.) e quelle previste dall'art. 16-*bis* del TUIR (recupero edilizio e riqualificazione energetica). Peraltro, le istruzioni al fascicolo 2 del modello REDDITI 2020 PF precisano che, per i non residenti, possono essere detratte "alcune spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (da rigo RP41 a rigo RP47) e per alcuni interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti (da rigo RP61 a rigo RP64)", estendendo quindi il campo, ad esempio, alle spese per misure antisismiche e al c.d. "bonus verde".
Le stesse istruzioni aggiungono a questa elencazione gli investimenti nel capitale delle start up innovative e delle PMI innovative e forniscono l'importante precisazione per cui la detrazione per gli **interessi sui mutui** per l'acquisto dell'abitazione principale viene meno a partire dall'anno successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (secondo le risposte ad interpello nn. 218/2019 e 524/2019, inoltre, tale detrazione spetterebbe solo se l'immobile è in Italia).
Eccezione per i "non residenti Schumacker"
Tornando al contenuto della risposta ad interpello n. 207/2020, essa conferma poi che le detrazioni per carichi familiari competono ai non residenti se essi rientrano nella **particolare casistica** dei c.d. non residenti "Schumacker".
Sono tali quei soggetti che esercitano in Italia un'attività dalla quale ritraggono la maggior parte del proprio reddito, ma rimangono residenti ai fini fiscali in un **altro Stato**, dove dimorano abitualmente. Per questi soggetti è previsto che, se è realizzato in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto e se la persona non gode nello Stato di residenza di agevolazioni fiscali analoghe, la base imponibile è determinata "sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23" del TUIR (ovvero, sempre limitatamente ai redditi che si considerano prodotti in Italia ai sensi dell'art. 23, ma beneficiando degli stessi oneri deducibili e detraibili e delle stesse esclusioni previste per i residenti, comprese quindi le detrazioni per carichi familiari).
Proprio le disposizioni attuative di tale regime (DM 21 settembre 2015) prevedono che tali soggetti **attestino** al sostituto d'imposta italiano, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che il familiare per il quale si chiede la detrazione abbia un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro (anche a questi specifici fini deve ritenersi che, per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite sia pari a 4.000 euro, a norma dell'art. 12 comma 2 del TUIR).

La Direzione Nazionale resta a disposizione per qualsiasi chiarimento